

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-6937 del 12/12/2024
Oggetto	Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Herambiente spa - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Modifica non sostanziale - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 - Pratica ARPAE 19305/2024
Proposta	n. PDET-AMB-2024-7105 del 05/12/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno dodici DICEMBRE 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Art.208 del Dlgs.152/2006 - L.R. 13/2015 - Herambiente spa - Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 - Modifica non sostanziale - Modifica autorizzazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 - Pratica ARPAE 19305/2024

La dirigente responsabile di Arpae SAC di Modena

VISTI:

il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" – Parte III *Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche*, Parte IV *Gestione dei rifiuti, imballaggi e bonifica dei siti inquinati*, Parte V *Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera*;

in particolare l'articolo 208 del d.lgs.152/2006 che prevede per i soggetti che realizzano e gestiscono impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti anche pericolosi, l'ottenimento di un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione competente per territorio;

la legge della Regione Emilia-Romagna n.13 del 30/07/2015 avente per oggetto "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro unioni", che ha assegnato all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (A.R.P.A.E.), le funzioni di autorizzazione in materia ambientale di competenza regionale precedentemente delegate alle Province a decorrere dal 01/01/2016;

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 - Nuove norme sul procedimento amministrativo;

la DGR n.1053 del 09 giugno 2003 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del Dlgs 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal Dlgs 18 agosto 2000 n. 258 in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n° 1860 del 18 Dicembre 2006 con cui sono state emesse le "linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n° 286/2005";

la legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

la Legge regionale 9 maggio 2001, n.15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico che detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

la direttiva regionale n. 1991 del 13.10.2003, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero rifiuti, emanata ai sensi dell'art. 133 della Legge Regionale n. 3/99;

la Legge n. 1 del 24.01.2011, aggiunge all'art. 3 del D.L. 196/10 il seguente comma: "2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è ridotto del 50%, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas), e del 40%, per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 140001, l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'art. 208, comma 11, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni";

la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14 aprile 2004 recante "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L. R. 15/01";

il Decreto del Presidente della Repubblica 19 ottobre 2011, n.227 "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il Decreto 26 luglio 2022 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti ed impianti di stoccaggio e trattamento rifiuti”;

la Deliberazione assembleare n. 87 del 12 luglio 2022 di approvazione del Piano Regionale di gestione dei Rifiuti e per la Bonifica delle aree inquinate 2022-2027.

PREMESSO CHE:

la società Herambiente Spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, svolge attività di gestione rifiuti negli impianti denominati: “Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi” e “Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi” localizzati in Comune di Modena (MO), Via Caruso n.150 in virtù dell’Autorizzazione Unica di cui all’art.208 del d.lgs.152/2006 rilasciata da ARPAE con atto n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020;

con determinazione n. DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021 è stata autorizzata la modifica di alcune prescrizioni e l’aggiornamento della planimetria lay out rifiuti a seguito l’adeguamento delle attività di recupero della carta al regolamento D.M.188/2020;

con determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è stata autorizzata una modifica dell’autorizzazione relativa sostanzialmente alla ricostruzione del Fabbricato Selezione 2 e alla ricostruzione e ripristino delle linee di selezione manuale L3 e di pressatura L4 in esso collocate (e inagibili a causa di un incendio verificatosi nel 2019). La determinazione DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 ha riunito e sostituito le disposizioni contenute nelle precedenti determinazioni n. DET-AMB-2020-3670 del 05/08/2020 e DET-AMB-2021-2260 del 07/05/2021;

l'autorizzazione ha validità sino al 31/07/2030 ed è comprensiva di:

- autorizzazione alla gestione rifiuti;
- Autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento in fognatura (artt. 124 e 125 della Parte Terza del D.Lgs 152/06);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera;
- parere/nulla osta in merito all'impatto acustico;

VISTA:

l'istanza che la ditta Herambiente Spa ha presentato in data 16/04/2024, (prot. ARPAE n. 70619), per ottenere la modifica dell’Autorizzazione Unica per l’esercizio dell’attività di gestione rifiuti in procedura ordinaria (recupero di rifiuti non pericolosi), ai sensi dell’art.208 del Dlgs.152/06 relativa all’area impiantistica localizzata in Via Caruso n.150 in Comune di Modena. La modifica riguarda l’area denominata “Impianto di Selezione e Recupero” e consiste sinteticamente in:

- introduzione dell’operazione di recupero R13 per i rifiuti di cui alle tabelle al punto 2 e al punto 7 dell’Allegato “Rifiuti - Impianto di Selezione e Recupero” della DET. AMB n. 960 del 28/02/2022 e s.m.i., in caso di fermo impianto, per guasto o manutenzione programmata, con avvio a trattamento presso impianti terzi;

-introduzione dell’operazione di recupero R12 (riduzione volumetrica-pressatura) su rifiuto monomateriale plastico/cellulosico in ingresso, in caso di fermo impianto per guasto o manutenzione programmata o esigenze operative ad esse riconducibili, al fine di ottimizzazione degli spazi di impianto, come previsto da normativa vigente nell’ambito dell’operazione di trattamento in linea mantenendo il codice EER di origine;

- aumento della capacità massima di stoccaggio istantanea per l’operazione R13, da 120 t a 500 t al fine di disporre di adeguata capacità di gestione in caso di fermo impianto;

- modifica degli stoccaggi, in riferimento all'area denominata G4 nel fabbricato 2 e all'area denominata E1.

CONSIDERATO CHE:

Tali modifiche non comportano incrementi di potenzialità dell'impianto o variazioni alla tipologia dei rifiuti attualmente autorizzati al trattamento, né modifiche al processo produttivo;

in relazione al rischio incendio, la ditta ha presentato una Dichiarazione di non aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dalla quale si evince che "la realizzazione del progetto NON comporterà un aggravio delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio dell'attività e pertanto non ritiene necessaria la presentazione di una istanza di valutazione ai fini antincendio ex art. 3 del D.P.R. 151/11; la modifica sarà infatti attestata, secondo quanto previsto dalle norme in materia di prevenzione incendi, con apposita SCIA ex art. 4, comma 7, del D.M. 07/08/2012."

VALUTATA la non sostanzialità delle richieste avanzate.

DATO ATTO CHE:

con nota n. 105354 del 07/06/2024 la Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza dei servizi in forma semplificata, con la modalità asincrona prevista dall'art.14-bis della L.241/90 alla quale sono stati invitati: Comune di Modena, Provincia di Modena, Dipartimento di Sanità Pubblica dell'A.U.S.L., ATERSIR, Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Modena e il Presidio Territoriale di ARPAE di Modena;

il progetto di modifica dell'impianto è rappresentato e descritto nella documentazione depositata agli atti del Servizio scrivente con:

- prot. n. 70619 del 16/04/2024 istanza di modifica dell'Autorizzazione;

PRESO ATTO CHE nei termini previsti sono pervenuti i seguenti pareri:

Parere favorevole del Comune di Modena, assunto al prot. ARPAE n. 123758 del 05/07/2024;

Parere favorevole di Ausl - dipartimento di igiene pubblica, assunto al prot. ARPAE n. 124102 del 05/07/2024.

ACQUISITO

il contributo istruttorio del Presidio Territoriale di ARPAE di Modena (rif. prot. ARPAE n. 136369 del 25/07/2024), dal quale non emergono motivi ostativi per la modifica in oggetto, con prescrizioni.

DATO ATTO CHE:

In materia di antimafia, alla data di emanazione del presente atto, Herambiente Spa risulta iscritta alla cosiddetta "White List" di cui alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i, predisposta dalla Prefettura di Bologna.

CONSIDERATO CHE:

Le modifiche proposte comportano la sostituzione della planimetria di Layout "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00" con la planimetria di Layout aggiornata "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 19/02/2024 Cod. doc CO 02 MO AU 01 M1 PL 02.00" e la modifica delle prescrizioni n. 8, n. 11 e n. 13,

n. 15 dell'Allegato "Rifiuti – Impianto di Selezione e Recupero" della determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022, che sono pertanto sostituite dalle seguenti:

8. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: triturazione, selezione meccanica e manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione. In caso di fermo delle linee di selezione, è autorizzata l'attività di pressatura anche su rifiuti destinati a successive lavorazioni nell'impianto medesimo, mantenendo lo stesso codice EER..

11. I rifiuti sottoposti all'operazione R12, fatto salvo quanto riportato nella prescrizione n.8 in caso di fermo impianto, devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:

a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero

b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto."

13. L'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti di cui ai punti 2 e 7 è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero R3 e R12. In caso di fermo impianto, al fine di garantire la continuità del servizio o per gestione del rifiuto con le sole finalità di ottimizzazione del trasporto ad altri impianti di recupero, tutti i rifiuti di cui ai punti 2 e 7 potranno essere sottoposti alla sola operazione di sola messa in riserva R13 ed inviati con lo stesso codice di ingresso ad altri impianti.

15. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui ai precedenti punti 2, 7 e 14 autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 500 t.

Si ritiene opportuno inserire la seguente prescrizione:

La ditta dovrà adottare un Registro delle manutenzioni (anche in formato elettronico) nel quale tenere annotati i periodi di fermo impianto per guasto o manutenzione programmata di tutte le linee di lavorazione.

Le modifiche proposte vanno a variare gli importi delle **garanzie finanziarie** di cui all'art.208, comma 11 del D.lgs.152/2006, che sono calcolate in conformità con la Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003, n.1991, Allegato 1, secondo i seguenti importi:

a. IMPIANTO DI SELEZIONE E RECUPERO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R3 e R12 – Rifiuti non pericolosi:

130.000 t x 12,00 €/t = **1.560.000,00** €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi:

500 t x 140,00 €/t = **70.000,00** €; con un importo minimo, comunque, pari a 20.000,00 €;

per un importo complessivo pari a **1.630.000,00** €

b. STAZIONE DI TRASFERIMENTO

Art.5.2.4 OPERAZIONI DI RECUPERO R12 – Rifiuti non pericolosi:

30.000 t x 12,00 €/t = **360.000,00** €;

Art.5.2.1 OPERAZIONI DI RECUPERO R13 – Rifiuti non pericolosi (stazione di trasferimento)

(1.120 t + 450 t) x 140,00 €/t = **219.800,00** €; con un importo minimo, comunque, pari a **20.000,00** €;

per un importo complessivo pari a **579.800,00 €**

RITENUTO, pertanto:

sulla base dell'esito dell'istruttoria svolta e dei pareri acquisiti, che possa darsi luogo alla modifica dell'autorizzazione così come richiesto, nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni recepite nel presente provvedimento, relativamente a:

-introduzione dell'operazione di recupero R13 per i rifiuti di cui alle tabelle al punto 2 e al punto 7 dell'Allegato "Rifiuti - Impianto di Selezione e Recupero" della DET. AMB n. 960 del 28/02/2022 e s.m.i., in caso di fermo impianto, per guasto o manutenzione programmata, con avvio a trattamento presso impianti terzi;

-introduzione dell'operazione di recupero R12 (riduzione volumetrica-pressatura) su rifiuto monomateriale plastico/cellulosico in ingresso, in caso di fermo impianto per guasto o manutenzione programmata o esigenze operative ad esse riconducibili, al fine di ottimizzazione degli spazi di impianto, come previsto da normativa vigente nell'ambito dell'operazione di trattamento in linea mantenendo il codice EER di origine;

- aumento della capacità massima di stoccaggio istantanea per l'operazione R13, da 120 t a 500 t;

- modifica degli stoccaggi, in riferimento all'area denominata G4 nel fabbricato 2 e all'area denominata E1.

DATO ATTO:

che con Deliberazione del Direttore Generale n.108/2022 è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile SAC di Modena, alla Dott.ssa Valentina Beltrame;

che il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore generale di ARP AE, che il responsabile del trattamento è la Responsabile di ARP AE A.A.C. Centro e che le informazioni di cui all'art.13 del d.lgs. 196/2003 sono contenute nell'Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di ARP AE SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n.472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate,

su proposta del Responsabile del procedimento,

DETERMINA:

1. di modificare l'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARP AE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 ad Herambiente spa, con sede legale in Comune di Bologna, Via Carlo Berti Pichat n.2/4, per l'esercizio dell'attività di recupero di rifiuti non pericolosi nell'Impianto di selezione e recupero di rifiuti non pericolosi urbani e speciali e Stazione di trasferimento rifiuti non pericolosi, localizzati in Comune di Modena, Via Caruso n.150 come segue:

il punto 8 dell'Allegato "Rifiuti – Impianto di Selezione e Recupero" della determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è modificato e sostituito dal seguente:

8. L'operazione di recupero R12 autorizzata è da intendersi riferita alle seguenti attività: triturazione, selezione meccanica e manuale finalizzata alla separazione in frazioni omogenee dei rifiuti ed eliminazione delle impurezze; pressatura delle frazioni omogenee di rifiuti conferite all'impianto, nonché dei rifiuti originati dalla selezione. In caso di fermo delle linee di selezione, è autorizzata l'attività di pressatura anche su rifiuti destinati a successive lavorazioni nell'impianto medesimo, mantenendo lo stesso codice EER.

il punto 11 dell'Allegato "Rifiuti – Impianto di Selezione e Recupero" della determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è modificato e sostituito dal seguente:

11. I rifiuti sottoposti all'operazione R12, fatto salvo quanto riportato nella prescrizione n.8 in caso di fermo impianto, devono essere successivamente conferiti ad impianti di recupero autorizzati:

a) per le operazioni da R1 a R11, ovvero

b) per ulteriori lavorazioni R12 differenti da quelle svolte nell'impianto e finalizzate alla ulteriore raffinazione e miglioramento delle caratteristiche qualitative del rifiuto per l'ottenimento di Materie Prime Secondarie conformi alle norme specifiche di settore, ovvero materiali che cessano la qualifica di rifiuto."

il punto 13 dell'Allegato "Rifiuti – Impianto di Selezione e Recupero" della determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è modificato e sostituito dal seguente:

13. L'operazione di messa in riserva (R13) autorizzata per i rifiuti di cui ai punti 2 e 7 è funzionale esclusivamente all'avvio alle successive fasi di recupero R3 e R12. In caso di fermo impianto, al fine di garantire la continuità del servizio o per gestione del rifiuto con le sole finalità di ottimizzazione del trasporto ad altri impianti di recupero, tutti i rifiuti di cui ai punti 2 e 7 potranno essere sottoposti alla sola operazione di sola messa in riserva R13 ed inviati con lo stesso codice di ingresso ad altri impianti.

il punto 15 dell'Allegato "Rifiuti – Impianto di Selezione e Recupero" della determinazione n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 è modificato e sostituito dal seguente:

15. Il quantitativo massimo complessivo istantaneo dei rifiuti di cui ai precedenti punti 2, 7 e 14 autorizzato alla messa in riserva presso l'impianto è pari a 500 t.

2. di sostituire la planimetria di Layout "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 15/12/2021 - Cod. doc.CO 02 MO AU 01 I2 PL 03.00" allegata alla Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 con la planimetria di Layout aggiornata "Impianto di selezione e recupero - Planimetria delle aree di conferimento e stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti EoW - 19/02/2024 Cod. doc CO 02 MO AU 01 M1 PL 02.00", allegata al presente atto.
3. di integrare l'allegato rifiuti della Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022, con la seguente prescrizione:
 1. La ditta deve adottare un Registro delle manutenzioni (anche in formato elettronico) nel quale tenere annotati i periodi di fermo impianto per guasto o manutenzione programmata di tutte le linee di lavorazione; il registro deve essere mantenuto a disposizione ed esibito a richiesta delle autorità di controllo;
3. di fare salve tutte le prescrizioni, disposizioni ed obblighi contenuti nella Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 per le parti non oggetto di modifica con il presente atto;

4. di stabilire che il presente atto costituisce parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione unica alla gestione rifiuti ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 rilasciata con Determinazione ARPAE n. DET-AMB-2022-960 del 28/02/2022 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo;
5. di stabilire che le **garanzie finanziarie** devono essere aggiornate in riferimento alle disposizioni del presente provvedimento. In alternativa la ditta può prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo delle garanzie finanziarie da prestare a favore di Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna, è pari a complessivi **2.209.800,00 €**. L'ammontare della garanzia finanziaria è ridotto:
 - del 40% nel caso il soggetto interessato dimostri di avere ottenuto la certificazione ISO 14001 da organismo accreditato ai sensi della normativa vigente;
 - del 50% per i soggetti in possesso di registrazione EMAS di cui al Regolamento CE 1221/09; in caso di certificazione, la ditta è tenuta a documentare annualmente il mantenimento della stessa;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) con l'appendice della polizza fidejussoria deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR.445/2000 con cui il firmatario per conto dell'ente fideiussore dichiara di essere in possesso dei necessari poteri di firma, completa di copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità;
 - e) le dichiarazioni di cui alle lettere c) ed d) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
 - f) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria deve essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - g) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
6. di stabilire che gli effetti e l'efficacia del presente atto sono sospesi fino al momento della comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte della ARPAE-SAC Modena;
7. di precisare che, ai sensi dell'art.208, comma 12, del D.Lgs.152/06, **la validità dell'Autorizzazione Unica resta fissata fino al giorno 31/07/2030** ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato, inoltrando formale istanza all'autorità competente con almeno 180 giorni di anticipo rispetto alla scadenza fissata;
8. di precisare che, in relazione alla disponibilità delle aree:
 - la validità del presente atto è comunque subordinata al possesso da parte della società proponente di un regolare titolo di disponibilità delle aree (affitto, proprietà, ecc.), che deve essere tenuto a disposizione ad esibito, a richiesta, agli organi di controllo.

il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta, previa diffida, la decadenza dell'autorizzazione;
9. di stabilire che devono essere garantite tutte le misure atte ad evitare qualsivoglia possibilità di contaminazione di aree esterne a quella di intervento;
10. di ricordare al titolare della presente autorizzazione che è fatto obbligo di:

- tenere aggiornato, presso l'impianto, un registro di carico e scarico dei rifiuti nel quale devono essere annotate tutte le informazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge in materia;
 - accertare che i terzi ai quali vengono affidati i rifiuti derivanti dall'attività di recupero siano provvisti delle relative autorizzazioni previste dal d.lgs. 152/06, ovvero di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali;
 - presentare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di ARPAE Modena formale domanda in bollo per ogni variazione che comporti modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto (art. 208, comma 19 del D.Lgs 152/06);
 - comunicare preventivamente ed eventualmente formalizzare con regolare domanda in bollo ogni modificazione intervenuta nell'assetto proprietario, nella ragione sociale;
 - comunicare preventivamente ogni modificazione intervenuta negli organismi tecnici (responsabile impianto);
11. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente Autorizzazione unica Art. 208 d.lgs. 152/06, come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al d.lgs. n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
12. di disporre la pubblicazione del presente atto sul sito di ARPAE ai sensi dell'art.23 del D. Lgs. n.33/2013;
13. di trasmettere copia del presente atto alla ditta proponente, ai componenti della Conferenza dei Servizi ed alla Regione Emilia Romagna – Servizio Rifiuti e Bonifica Siti;
14. di dare atto che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni; entrambi i termini decorrenti dalla comunicazione del presente atto all'interessato.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di ARPAE Modena
Dott.ssa Valentina Beltrame

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.